



COMUNE DI MURLO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 17.04.2009

Approvato con Deliberazione C.C. n° del

Sommario

ART.1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI.....	3
ART.3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI	4
ART. 4 - CENTRI ABITATI.....	5
ART. 5 - NUOVE STRADE	5
ART. 6 – CONTRIBUTI	5
ART. 7- INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI	6
ART.8 – SEGNALETICA.....	6
ART. 9 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE.....	6
Art. 10) TRANSITO IN DEROGA AI DIVIETI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART.9	6
Art. 10 bis) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA per attività venatoria.....	7
Art. 10 ter) OBBLIGHI DEL SOGGETTI AUTORIZZATI IN DEROGA	8
ART. 11) DETERMINAZIONE E FINALITA' DELLA CAUZIONE.....	10
ART. 12 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO	10

ART.1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario comunale definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.03.2009 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente rappresentate e definite come "strade vicinali", ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia dal diritto privato.
4. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART.2 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L.267/2000.
 2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
 3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.
 4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.
- La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni se di iniziativa privata, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

DECLASSAMENTI - PROCEDURA

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
4. repertorio fotografico
5. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

CLASSAMENTI - PROCEDURA

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
4. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione
5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
6. repertorio fotografico

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

In caso di declassificazioni e classificazioni di iniziativa comunale, si procederà secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

ART.3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.

2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini, finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi riportando gli stessi nell'atto medesimo. Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

- 1 mappa catastale
- 2 visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
- 3 scheda riepilogativa dei proprietari interessati
- 4 repertorio fotografico
- 5 relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

- 1 verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
- 2 verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- 3 verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari

c) Delibera con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni (In caso d'accoglimento)

d) Redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente

e) Rogito, registrazione, trascrizione e vulture catastali a cura e spese del proprietario richiedente.

ART. 4 - CENTRI ABITATI

1. Tutte le viabilità ricomprese all'interno dei Centri abitati ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall' art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

ART. 5 - NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art. 2 con l' aggiunta dei seguenti allegati all' istanza:

- Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale
- Contratti d'acquisto dei beni
- Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- Collaudo statico di eventuali opere d'arte.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio Tecnico procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni e si avvia quindi la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l'articolo 2 del presente regolamento.

ART. 6 – CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito nelle more della costituzione dei consorzi previsti dal D.L.Lgt. 1446/1919 e dalla Legge 126/1958, possono essere erogati contributi, in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto della spesa, ai raggruppamenti di proprietari e utenti delle stesse, che indicano la volontà di procedere alla costituzione del consorzio di gestione della strada vicinale attraverso un apposito atto di impegno. L'intervento ammesso a contributo dovrà interessare la totalità del percorso della strada vicinale come individuato nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale. Eventuali deroghe saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in rapporto alla complessiva lunghezza della strada interessata dai lavori.

Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale che indicherà le modalità di determinazione delle percentuali di contributo per singola tipologia di opera e le modalità di formazione della graduatoria.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.
- ripristino muri a valle delle strade.
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti.

- ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

ART. 7- INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

ART.8 – SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale.

ART. 9 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri abitati, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinate categorie di utenti potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dal precedente art. 6 del presente regolamento.

2. In caso di richiesta per l'uso delle strade vicinali di cui al presente regolamento, per attività sportive e culturali che prevedono la chiusura temporanea alla circolazione ordinaria, si applicano i criteri e le norme previste per le strade comunali. Si applicano anche gli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento tenendo conto del numero e tipologia dei mezzi utilizzati.

Art. 10) TRANSITO IN DEROGA AI DIVIETI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART.9

1. E' sempre consentito il transito ai proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero ai soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 9 del presente regolamento. Per il transito delle predette categorie di utenti con veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t., in ragione del prevedibile maggiore deterioramento del fondo stradale, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio,

indicando il numero dei veicoli ed il tratto di strada da percorrere. Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale di Murlo di una cauzione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti. L'autorizzazione è nominativa e includerà un numero di veicoli pari a quelli previsti dalla cauzione, per i quali verrà rilasciato apposito contrassegno di riconoscimento intestato al richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al rilascio del parere del Servizio Tecnico Comunale. La suddetta autorizzazione ha validità massima di mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

Art. 10 bis) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA per attività venatoria

In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, comma 1, il Comune, ai sensi del D.L. 30 aprile 1992 n° 285, articolo 6, comma 8, potrà rilasciare un numero limitato di autorizzazioni al transito ed alla sosta in deroga di carattere temporaneo, al fine di facilitare le attività di contenimento degli ungulati ai sensi della L.R 10/2016, ed in particolare:

a) squadre di caccia al cinghiale regolarmente costituite:

Unica autorizzazione con relativi contrassegni di riconoscimento per n° massimo di 30 (trenta) veicoli a disposizione del responsabile, con validità limitata ai giorni di effettivo esercizio dell'attività venatoria e al territorio di caccia della squadra. Saranno inoltre consentiti il transito e la sosta oltre il termine della stagione venatoria, nel periodo febbraio/maggio, al fine di consentire ai cacciatori lo svolgimento delle attività necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e per la manutenzione dei percorsi.

b) selecontrollori :

appartenenti al locale Distretto degli ungulati, autorizzazione con validità limitata per il periodo di esercizio dell'attività venatoria al transito ed alla sosta per raggiungere degli appostamenti assegnati;

L'autorizzazione dovrà essere richiesta al Settore Polizia Municipale con le seguenti modalità:

- Squadre di caccia al cinghiale: per le autorizzazioni di cui alla lettera a) la richiesta dovrà essere presentata dal responsabile o suo delegato per conto della squadra di caccia. Per ogni autorizzazione saranno rilasciati max. n. 30 (trenta) contrassegni di riconoscimento che riportano il nome della squadra di caccia a disposizione del responsabile. Le autorizzazioni hanno validità dall'inizio della stagione venatoria come prevista ogni anno dal Calendario pubblicato dalla Regione Toscana fino a quattro mesi e comunque non oltre il mese di maggio, al fine di consentire ai cacciatori lo svolgimento delle attività necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e per la manutenzione dei percorsi.

- Selecontrollori: per le autorizzazioni di cui al comma 2 lettera b) la richiesta dovrà essere presentata direttamente dall'interessato. L'autorizzazione è nominativa intestata ad ogni singolo selecontrollore, ha validità fino al termine del periodo annuale di attività venatoria come prevista dal Calendario approvato dalla Giunta Regionale.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al settore Polizia Municipale di questo comune utilizzando l'apposito modello predisposto sul quale dovranno precisare altresì:

- I tratti di strada su cui sarà autorizzato il transito e la descrizione e l'indicazione delle estensione dell'area di caccia saranno riportati sulla cartina allegata alla istanza;
- Il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione, che comunque non potrà essere superiore al periodo per il quale è autorizzata per l'anno in corso la caccia;

Il modulo sarà specificatamente sottoscritto nelle parti che riportano:

1. La dichiarazione del richiedente di assumersi a proprio carico gli oneri per la riparazione di danni materiali che dovessero essere causati alla strada dai conducenti dei mezzi autorizzati al transito ed alla sosta nello svolgimento delle attività connesse alla caccia;
2. la dichiarazione del richiedente di accettazione piena ed incondizionata del giudizio dell'Amministrazione relativamente al nesso di causalità fra gli eventuali danni alla sede stradale ed il transito dei mezzi autorizzati in deroga, anche come concorso al danno da parte di più mezzi autorizzati che usufruiscano nello stesso periodo della strada.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rilascio del parere del Servizio Tecnico Comunale.

L'autorizzazione ha validità pari alla durata del periodo di caccia per l'anno di riferimento e può essere estesa per i successivi due mesi al fine di consentire le attività di ripristino di eventuali danni e le attività propedeutiche alla attività di caccia. L'autorizzazione potrà essere rinnovata l'anno successivo, su richiesta dell'interessato, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per il rilascio della stessa, meglio descritte al comma 1 del presente articolo.

3. Con la dichiarazione di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione assume a proprio carico l'onere dei costi di riparazione degli eventuali danni contestati in violazione dell'art. 15 comma 1 del D.L.30/04/92, n. 285, per i quali potrà essere elevata dalla polizia Municipale la prevista sanzione amministrativa al conducente del mezzo.
4. Al fine di evitare contestazioni in merito al nesso causalità tra i danni alla sede stradale ed il transito tra i mezzi autorizzati in deroga, si specifica che il rilascio dell'autorizzazione implica dal parte del richiedente l'accettazione piena ed incondizionata del giudizio sul nesso di causalità in questione espresso dai competenti uffici comunali. Nell'accertamento delle responsabilità, la Polizia municipale sarà supportata dall'ufficio tecnico e valuterà se i danni contestati

siano effettivamente riconducibili alla attività venatoria, o, al contrario, alle attività svolte, negli stessi luoghi, da altri soggetti autorizzati, quali ad esempio, i privati autorizzati al taglio boschivo. Il richiedente può chiedere una verifica congiunta sullo stato delle strade nel corso del rilascio dell'autorizzazione.

5. Le autorizzazioni potranno essere sospese in qualsiasi momento in caso di particolari condizioni atmosferiche per le quali sia prevedibile il danneggiamento della sede stradale causato dai mezzi autorizzati. Potranno, inoltre, essere revocate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sia per il mancato rispetto delle condizioni imposte dal regolamento quali la mancata comunicazione di eventuali danni, il danneggiamento delle strade che ne comprometta la normale agibilità, sia qualora la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità non compatibili con il transito dei mezzi autorizzati o qualora il loro transito sia ritenuto causa di pericolo per la circolazione degli altri veicoli. Il provvedimento di revoca o sospensione sarà notificato al destinatario.
6. Le squadre di caccia al cinghiale previe intese con l'Amministrazione possono sì collaborare nella manutenzione delle strade vicinali, oltre al ripristino dei danni causati direttamente come sopra descritto, e si impegnano a segnalare alla amministrazione comunale eventuali danni causati da altri soggetti al fine di consentire una migliore sorveglianza e consentire il mantenimento delle strade.

Art.10 ter. OBBLIGHI DEL SOGGETTI AUTORIZZATI IN DEROGA

1. I soggetti autorizzati dovranno attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite.
2. I contrassegni di cui all'art. 10 ed al comma 2 dell'articolo 10 bis dovranno à essere obbligatoriamente esposti sul veicolo autorizzato e presentato alle autorità competenti per eventuali controlli. La mancata esposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione stessa oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada in relazione alla violazione del divieto di transito e sosta.
3. Qualora l'autorizzazione riguardi strade sulle quali siano stati installati dei dissuasori al transito, l'autorizzazione conterrà anche le modalità di utilizzo di eventuali dispositivi per la rimozione o il superamento dei dissuasori, alle quali il soggetto autorizzato dovrà scrupolosamente attenersi pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico, il Servizio Polizia

Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada e alla contestazione del danno al titolare dell'autorizzazione con blocco della cauzione ove richiesta e revoca dell'autorizzazione.

6. In caso di contestazioni di danneggiamenti alla sede stradale, né i soggetti titolari dell'autorizzazione, né gli altri soggetti e mezzi a qualsiasi titolo coinvolti, potranno usufruire di altre autorizzazioni fino alla definitiva risoluzione della controversia o al definitivo ripristino del danno eseguito dal titolare dell'autorizzazione.

ART. 11) DETERMINAZIONE E FINALITA' DELLA CAUZIONE

Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 10 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del predetto art. 10.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a € 0,50 ogni cinque veicoli e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di 516 Euro .

La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 10 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.
2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.